

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

**Libro I - Disposizioni generali**  
**Titolo VI - Degli atti processuali**

### **Art. 130 Redazione del processo verbale**

Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice.  
Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.